

CONVENZIONE

PER LA DISTRIBUZIONE E VENDITA DEI DOCUMENTI NAUTICI EDITI DALL'ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA

TRA

**L'ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA
E**

LA DITTA

TENUTO CONTO CHE: L'I.I.M. in qualità di Organo Cartografico dello Stato, ha la competenza esclusiva nella pubblicazione dei documenti nautici;

PRESO ATTO CHE: la ditta ha dichiarato, a mezzo di autocertificazione liberatoria per questo Istituto, che è in possesso dei requisiti tecnici necessari per soddisfare le esigenze di aggiornamento e vendita di cartografia, assumendosi le responsabilità di legge derivanti;

CONSIDERATA : la documentazione tecnica e le autocertificazioni fornite;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. L'I.I.M., titolare del diritto di proprietà intellettuale, avendone piena e libera disponibilità, si impegna ad affidare alla ditta _____ in qualità di Rivenditore Ufficiale, non esclusivista, la vendita all'utenza di tutta la documentazione inclusa nella pubblicazione I.I. 3001 "Catalogo Generale" edizione in vigore, ad eccezione della cartografia elettronica.
L'I.I.M. potrà concludere analoghi accordi con altre imprese sulla base di proprie valutazioni di opportunità.
La fornitura della citata documentazione è operata a titolo oneroso.
2. La ditta si impegna ad acquistare dall'I.I.M., aggiornare e vendere all'utenza, le carte e le pubblicazioni in vigore all'atto di stipulazione del contratto e di quelle che entreranno in vigore successivamente. La Ditta agirà quale "Rivenditore Ufficiale dell'I.I.M.", e non potrà pertanto includere il nome dell'I.I.M. in quello della propria ragione sociale, né trattare con la clientela con veste diversa da quella di "Rivenditore Ufficiale dell'I.I.M".
La ditta si impegna a mettere in evidenza i prodotti dell'Istituto Idrografico, utilizzando poster, insegne pubblicitarie e qualsivoglia altro strumento divulgativo, al fine di promuovere sia l'immagine dell'Istituto che l'immagine della Ditta in qualità di rivenditore ufficiale. Le informazioni pubblicitarie di cui sopra dovranno essere preventivamente autorizzate dall'I.I.M..
La ditta dovrà distribuire e vendere esclusivamente carte e pubblicazioni, tutte

aggiornate, come esplicitato nell'annesso tecnico allegato.

La documentazione nautica inviata da questo Istituto potrà essere NON AGGIORNATA: pertanto la ditta si impegna ad aggiornare obbligatoriamente la documentazione prima della vendita.

Le tempistiche di evasione e spedizione saranno dettate dalle priorità dell'I.I.M.

La ditta, come già anticipato in premessa, dovrà altresì produrre apposita dichiarazione liberatoria in cui dichiara di essere idonea alla correzione della documentazione nautica, e si impegna a provvedere alle necessarie correzioni della medesima ed a fornirla aggiornata all'utente, assumendosene le derivanti responsabilità di legge (come riportato nel 3° comma dell'art. 8).

3. La ditta si impegna ad effettuare l'ordine secondo le modalità riportate nell'annesso tecnico allegato, all'interno del quale si trovano anche i regimi di sconto previsti.
4. Il prezzo di vendita dei prodotti viene determinato annualmente dall'I.I.M. e pubblicato sul catalogo. Alla ditta concessionaria verrà riconosciuto, a titolo di provvigione, uno sconto sul prezzo ufficiale di catalogo, come riportato nell'annesso tecnico allegato.
5. Il pagamento delle fatture potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
 - Anticipatamente con versamento dell'importo sul cc/p 423160 Bancoposta – IBAN 82N0760101400000000423160;
 - con pagamento in contrassegno a ricevimento della merce;
 - qualora la ditta intenda avvalersi della modalità di pagamento differito a 90 giorni dal ricevimento della merce, dovrà farne specifica richiesta all'atto della firma del presente contratto. In tal caso sarà obbligatoria la presentazione di fideiussione bancaria a favore di questo Istituto per un importo pari ad un quarto del fatturato annuo della ditta, quale garanzia del materiale consegnato. **Nel caso in cui il totale delle fatture emesse, e non ancora pagate, sommato ad un ulteriore ordine processato dovesse eccedere l'importo di tale fideiussione, non sarà possibile dar corso alla richiesta sino al saldo per intero di una o più fatture arretrate, in modo da rientrare nei limiti della fideiussione.**

Nota

in occasione della pubblicazione di nuove edizioni di documentazione soggetta ad aggiornamento sistematico, questo Istituto provvederà a sostituire gratuitamente le carte e pubblicazioni di vecchia edizione, ancora giacenti presso la ditta, previa restituzione delle stesse restando a carico della ditta solo le spese di spedizione. Tale possibilità non è applicata per pubblicazioni a carattere annuale (effemeridi nautiche, tavole di marea e agenda nautica).

6. La ditta deve inviare, allegata alla richiesta di convenzione, una copia delle seguente documentazione firmata in ogni sua pagina:
 - copia della visura camerale firmata, valida alla data della stipula della presente convenzione (art. 48 D.L.T. del 23.11.1944 n° 869), dalla quale si evince l'abilitazione alla vendita dei prodotti di cui alla tabella 14^a della C.C.I.A.;
 - autocertificazione per il fatturato globale dell'impresa e il fatturato specifico dell'ultimo triennio relativo alla vendita di documentazione nautica per il quale

si richiede la qualifica di rivenditore. L'importo minimo del fatturato specifico è di 10.000 € annuo, di cui almeno il 70% è rappresentato da carte nautiche (ad esclusione di quelle storiche) edite da questo IIM;

- autocertificazione liberatoria con la quale dichiara di essere idonea a correggere la documentazione nautica e si impegna a consegnarla aggiornata all'utente.

7. Le spese di registrazione fiscale del presente contratto sono a carico della Ditta in applicazione dell'art. 57, T.U. 26/4/1986 n.131.

8. La Ditta si impegna a soddisfare all'atto della sottoscrizione e per la durata del presente contratto le seguenti condizioni:

- distribuire e vendere i prodotti ai propri clienti ad un prezzo non superiore a quanto indicato sul catalogo dell'I.I.M.;
- consegnare ai clienti i prodotti dell'I.I.M. senza modifiche o alterazioni rispetto ai dati originali ed agli aggiornamenti editi dall' I.I.M.;
- provvedere, a proprie spese e senza ulteriore compenso, ad aggiornare, a regola d'arte, all'ultimo Avviso ai naviganti, tutte le carte e le pubblicazioni prima della loro vendita e sovrastampare sulle stesse la dicitura "L'aggiornamento del presente documento, destinato alla vendita, è eseguito a cura della Ditta _____ alla data del _____ fascicolo avvisi ai naviganti n° _____ in qualità di Rivenditore Ufficiale dell'Istituto Idrografico della Marina".

9. L' I.I.M. si riserva la facoltà :

- di aggiornare il catalogo generale I.I.3001 in qualsiasi momento;
- di inviare periodicamente propri delegati presso la Ditta per accertare il rispetto delle su riportate prescrizioni;
- di esperire le azioni ritenute più opportune per il recupero dei crediti, qualora scaduti i termini di pagamento differito.

10. La risoluzione potrà avvenire in ogni momento, qualora:

- in seguito ad un controllo effettuato da parte dell'IIM o di suoi delegati la documentazione nautica non risulti aggiornata alla data di vendita;
- l'importo minimo non raggiunga quanto indicato al precedente punto 6 para 2;
- danneggi l'immagine dell'IIM.

Nei predetti casi la convenzione verrà risolta immediatamente ad insindacabile giudizio di questo IIM.

L'IIM potrà risolvere il presente contratto con preavviso di 40 giorni, che verrà inoltrato a mezzo di raccomandata A/R.

La ditta potrà risolvere il presente contratto con preavviso all'I.I.M. di almeno 3 mesi, da inoltrarsi a mezzo di raccomandata A/R.

11. Il presente contratto ha la durata di 1 anno dalla stipula. L'originale del contratto deve essere inviato timbrato, firmato e siglato pagina per pagina da parte del legale rappresentate della ditta in duplice copia. La convezione ha inizio a partire dalla data di ratifica della stessa da parte del Direttore dell'IIM. Due mesi prima della scadenza la ditta dovrà ripresentare domanda per la convenzione ed allegare la documentazione aggiornata.

12. Per le eventuali controversie nascenti dalla presente convenzione è competente il Foro di Genova.

13. Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni dettate dal:

- Codice Civile;
- D.M. 14/04/200° n. 200 “.Regolamento concernente il capitolato generale d’oneri per i contratti stipulati dall’Amministrazione Difesa”;
- D.Lgv. 09/04/2003 n. 68 “Norme generali sul diritto d’autore”.

Istituto Idrografico della Marina
Il Direttore

Il Responsabile della Ditta

[località] , [data]